

S. 504/14 T.A.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G. 150/08
ora 85/14
rep 583/13
che Pica

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 150/2008 R.G., avente ad oggetto: "*Risarcimento danni*", passata in decisione all'udienza collegiale del 2.12.2013 e vertente

T R A

"CENTROAUTO S.n.C. di Longobardi Giovanni & C.", già "CENTROAUTO di Abbate Mario & C. S.n.C." (P. IVA 02716490657), in persona del suo legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Carmine Vitagliano, giusta procura a margine dell'atto di citazione, con cui è elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carmine Vitagliano, in Napoli, via Toledo n. 16

- RICORRENTE -

E

Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino

- RESISTENTE -

CONCLUSIONI

All'udienza del 31.1.2013 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, sinteticamente:

per la ricorrente: impugnata la c.t.u., accoglimento della domanda così come proposta in atto di citazione, le cui conclusioni si abbiano per integralmente richiamate (così ribadite in comparsa conclusionale: << Accertare e Dichiarare: l'obbligo della Regione Campania alla manutenzione, conservazione e cura dei corsi d'Acqua esistenti nel territorio di Agropoli (S. I). Accertare e dichiarare: che il danno subito dalla

*Società "CENTROAUTO S.n.C. di Longobardi Giovanni & C.", in persona del suo legale rapp.te pro tempore, è conseguenza degli eventi atmosferici del giorno 22 Ottobre 2005, e che i danni subiti da detta Attività Commerciale né sono diretta conseguenza. Accertare e dichiarare: la carenza di manutenzione dei bacini fluviali locali e la mancanza e/o l'inadeguatezza delle opere idrauliche lungo i corsi d'Acqua nel territorio di Agropoli (SA). Accertare e dichiarare: che i danni causati alla Società deducete sono dovuti alla carenza di manutenzione dei bacini fluviali locali e alla mancanza e/o all'inadeguatezza delle opere idrauliche lungo i corsi d'Acqua nel territorio di Agropoli (SA). Condannare: la Regione Campania, in persona del suo Presidente pro tempore, al pagamento, in favore della Società deducete, da liquidare con la relativa condanna nello stesso Giudizio, nella misura di **€. 260.000,00**, o in quella somma maggiore o minore che la S.V. Ill.ma Vorrà ritenere giusta e congrua, previa rivalutazione monetaria e gli interessi come per Legge, dalla Domanda all'effettivo soddisfo, a titolo di Risarcimento danni ovvero per qualunque titolo o ragione l'On.le Giudicante adito lo ritenga. Condannare la convenuta, alle Spese, Diritti, ed Onorari di Causa, da distrarre ed attribuire separatamente al Sottoscritto Procuratore antistatuario>>);*

per la resistente: rigettarsi la domanda perché inammissibile e infondata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato alla Regione Campania in data 7.11.2008 e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 10.4.2009, "CENTROAUTO S.n.C. di Longobardi Giovanni & C." ha esposto: che nella notte tra il 21 ed il 22 ottobre 2005, e per circa 40 minuti, la Città di Agropoli è stata colpita da una violenta alluvione che ha causato allagamenti e danni; che i fiumi ed i canali sono straripati, inondando le strade di Agropoli che si sono allagate completamente; che, in particolare, il fiume Testene, i corsi d'acqua minori ed il Canale denominato "Vallone Cupa", affluente del Testene, sono tracimati in diversi punti; che il "Vallone Cupa" è straripato in prossimità della Strada Provinciale di collegamento – Agropoli – Santa Maria di Castellabate, ove le acque hanno superato gli argini e si sono riversate in strada, allagando diversi locali commerciali, tra cui anche quelli ove era ubicata la sede operativa ed il piazzale espositivo della ricorrente società; che a seguito dell'accaduto, a causa dell'improvvisa inondazione, il piazzale espositivo della società (che commercia in automobili) è stato completamente inondato da acqua, fango e detriti, come rilevato dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti subito dopo i fatti (cfr. la copia del verbale di constatazione rilasciato dalla Polizia Municipale del Comune di Agropoli e quella del verbale di sopralluogo

rilasciato dai Carabinieri del Comando Stazione di Agropoli); che l'acqua, il fango ed i detriti, hanno causato ingenti e svariati danni, avendo danneggiato interamente il parco auto già pronto in esposizione a tal punto da renderlo inutilizzabile e, comunque, riparabile con un costo elevato per ogni singola necessaria riparazione; che il consulente di parte, perito assicurativo Vincenzo Leccese, ha stimato un danno complessivo ammontante ad € 266.836,98, di cui € 173.510,09 per danno emergente ed € 93.326,89 per lucro cessante; che l'esondazione del fiume e dei canali sarebbe da attribuire all'insufficiente sezione idraulica degli alvei e alla mancata manutenzione degli stessi, in quanto lungo gli argini vi sono accumuli di detriti e vegetazione spontanea che rallentano, di fatto, il regolare deflusso delle acque.

Tanto premesso, ha evocato pertanto in giudizio innanzi a questo T.R.A.P. la Regione Campania, per sentirla condannare al risarcimento dei danni.

Si è costituita ritualmente in giudizio la resistente, contestando la propria legittimazione passiva, oltre che la fondatezza nel merito della domanda, allegando la eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione.

Ammissa ed espletata la prova per testi, disposta consulenza d'ufficio, depositata la relazione peritale, mutato il giudice delegato, all'udienza di discussione la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Va, *in primis*, evidenziato che la ricorrente ha invocato il risarcimento dei danni subiti dal piazzale, nonchè dai veicoli ivi allocati, a seguito dell'esondazione del 22.10.2005, oltre che quelli da lucro cessante.

In punto di diritto, va anzitutto osservato che la legittimazione si determina sulla base della domanda e della prospettazione attorea e che nella specie la ricorrente si è qualificata proprietaria dei beni danneggiati, ossia astrattamente titolare del diritto al risarcimento dei danni subiti *jure proprio*.

L'identificazione del titolare del diritto in concreto, poi, è questione che attiene al merito della controversia e che va risolta alla stregua delle risultanze istruttorie.

In punto di fatto, risulta incontroverso che il cespite di cui è causa <<consiste di un piazzale adibito ad esposizione e vendita di autovetture, ubicato in Agropoli (SA) a confine con la strada Via Pio X già Via Provinciale Agropoli - Castellabate. Il piazzale è di forma irregolare, recintato lungo i confini con muretto in calcestruzzo e sovrastante rete metallica. L'accesso ad esso avviene lateralmente dalla strada Via Pio X, attraverso una stradina privata

confinante con un locale adibito a commercio. L'area espositiva di circa 1.300 mq è pavimentata con asfalto, e fa parte di un fondo di terreno di maggiore estensione, censito nel N.C.T. del Comune di Agropoli al fg. 28, p.lla 133 di proprietà Volpe Liberato, come si evince dalla visura e mappa catastale>> (così la relazione del c.t.u., ing. Antonio Mataluni, pag. 6). Incontroverso, soprattutto, è che il piazzale sia stato all'epoca dei fatti nella disponibilità della ricorrente "CENTROAUTO S.n.C. di Longobardi Giovanni & C.", che alla società appartenessero le autovetture (circa 131) ivi custodite e che questa abbia quindi diritto ad invocare il risarcimento dei danni patiti.

2) Ribadito che la legittimazione si determina sulla base della domanda attorea, del pari va ritenuta sussistente la **legittimazione passiva dell'ente resistente**, al quale è stata imputata la mancata esecuzione degli interventi necessari ad ovviare a carenze strutturali degli argini, oltre che la insufficiente manutenzione e pulizia del letto dei corsi d'acqua coinvolti. Alla stregua della prospettazione attorea, nessun dubbio può sussistere in ordine alla legittimazione della Regione Campania. Invero, le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categorie e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione dei corsi d'acqua naturale (qual è il Vallone Cupa, che è *<<un affluente in sinistra idraulica del Fiume Testene, attraversa parzialmente la città di Agropoli in un alveo naturale incassato, con argini di pochi metri dai fondi circostanti, delimitato in alcuni tratti da sponde murarie>>*: cfr. la descrizione nella relazione del c.t.u., a pag. 6), spettano alla Regione Campania. Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), per le Regioni che, come la Regione Campania, non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori.

3) Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

In punto di fatto, alla stregua della espletata prova testimoniale, della documentazione in atti, anche fotografica, e delle risultanze degli accertamenti compiuti dal c.t.u. è rimasto inequivocabilmente accertato che in data 22.10.2005, in occasione di piogge di rilevante intensità ma non di carattere eccezionale, il Vallone

che scorre nei pressi del piazzale di cui è causa è esondato, invadendo i terreni sottostanti e, tra l'altro, il piazzale espositivo suddetto. Risulta altresì documentato che il territorio comunale è già stato più volte in passato teatro di eventi alluvionali tutti riconducibili alla cattiva manutenzione di opere idrauliche. Tant'è che la Regione Campania già nell'anno 2003 è stata costretta a ristorare i danni allora verificatisi e ad appaltare i lavori di riqualificazione, bonifica e messa in sicurezza dei corsi d'acqua locali (lavori che al 22 ottobre 2005 non erano ancora cominciati: cfr. la rassegna stampa in atti). D'altronde, i testi escussi hanno confermato la ricostruzione del fatto storico, così come prospettato dalla ricorrente. Infatti, il teste Emilio Benevento, all'udienza del 28.01.2010, ha riferito: <<abito ad Agropoli e lavoro come Brigadiere della Polizia Municipale. Per motivi di servizio effettuai con i colleghi diversi sopralluoghi dopo l'esondazione del Fiume Testene avvenuta alla fine di ottobre del 2005. All'epoca compilai dei verbali di servizio che confermo. Ci recammo anche presso la Centrauto S.n.C. e constatammo che il piazzale antistante gli uffici era completamente invaso da acqua e fango che avevano danneggiato le auto esposte per la vendita. Dopo l'esondazione il Comune cominciò ad effettuare lavori di pulizia e manutenzione dei canali affluenti e del fiume Testene, fino ad allora in pessime condizioni per la presenza di detriti, vegetazione spontanea e rifiuti. Riconosco nelle foto che mi vengono mostrate il piazzale della Centrauto S.n.C. invaso dal fango. Riconosco anche il canale, piuttosto stretto, che costeggia il piazzale>>. Analoghe dichiarazioni sono state rese dagli altri testi, Raffaele Pesce sempre all'udienza del 28.1.2010, e Tornese Salvatore, Guariglia Renato e Consiglio Fulvio, all'udienza del 13.5.2010.

Con riguardo alle cause dell'esondazione, il c.t.u. ha riferito che <<dalle indagini espletate (...) e dalla documentazione acquisita (...) le cause che hanno concorso, insieme all'evento piovoso, alla tracimazione delle acque del Vallone Cupa, nel tratto adiacente al piazzale della ricorrente, sono: Tratto curvilineo del vallone Cupa con formazione di risalti idraulici e conseguente allagamento delle zone circostanti; Sezioni degli alvei inadeguate a contenere onde di piena proveniente dai tratti a monte; Erosione delle sponde arginali; Restrignimento della sezione idraulica dell'alveo per lo scarico lungo le sponde dei terreni provenienti dagli scavi delle attività edificatorie>> (pag. 12)

In siffatta situazione, risulta di tutta evidenza che l'evento è imputabile, oltre che all'abnorme conformazione dell'alveo (curvilineo ad angolo retto in prossimità dei luoghi di causa), allo stato di manutenzione di tale tratto dell'alveo, che era all'epoca

pessimo, atteso che da tempo esso non era stato oggetto di alcun intervento di pulizia ed espurgo, con la conseguenza che si era accumulata una gran quantità di sedimenti alluvionali e detriti, con rilevante riduzione della sezione idraulica ed innalzamento del letto dell'alveo, per di più invaso da vegetazione spontanea e rifiuti di vario genere, e che, proprio per gli accertati impedimenti al libero deflusso delle acque ed innanzi menzionati, non appena ha ricevuto acque in una quantità superiore alla portata ordinaria, il torrente ha subito la rottura dell'argine con la conseguente tracimazione.

La dedotta eccezionalità dell'evento meteorico, solo allegata, non è stata provata dalla convenuta, né risulta confortata da qualsivoglia riscontro. Anzi, il c.t.u. ha segnalato che *<<dal confronto fra i valori medi dei massimi annuali di precipitazione del bacino, riportati nella tabella in precedenza, con la media max. della precipitazione giornaliera dell'evento del 21 e 22.10.2005, pari a mm 48,90, si deduce che, nell'arco temporale dal 1975 al 1999, l'altezza di pioggia dell'evento è stata superata quasi ogni anno, dunque l'evento del 21 e 22.10.2005 non può ritenersi di carattere eccezionale, ma si è trattato di una pioggia ordinaria>>* (pag. 10).

Neanche è evincibile nella specie il preteso concorso di colpa, per il fatto che il piazzale espositivo della società ricorrente, censito in catasto al fg. 28 p.lla 133, confinava all'epoca dell'evento dannoso con il vallone Cupa e quindi rientrava nella fascia di rispetto fluviale dei 10 metri, dove è vietato qualsiasi edificazione. Invero, come rilevato dal c.t.u., *<<il piazzale espositivo non s'identifica con la p.lla 133 del fg. 8 di are 82,77 del N.C.T. di Agropoli, ma esso è una porzione dell'anzidetta particella di circa 1.300 mq, come si evince dal contratto di locazione (all. n. 15). In più, ripete, che prima del raddrizzamento della curva del vallone, era la p.lla 133 che confinava con il vallone Cupa e non il piazzale espositivo. Quanto sopra è riscontrabile dall'ortofoto della zona in esame, tratta da Google prima della sistemazione del vallone (all. n. 16), dove si evince che il piazzale espositivo era distante dal vallone oltre la fascia>>* (pag. 21 e ss.).

Ai fini della quantificazione del danno, va tenuto presente, come evidenziato anche dal c.t.u., che *<<sulla base dei documenti prodotti e dalle consulenze tecniche di parte, si evince che i danni subiti dalla ricorrente sono relativi alle autovetture presenti nel piazzale espositivo all'epoca dell'evento dannoso (...). Le autovetture coinvolte dall'allagamento, così come da verbale di accertamento della stazione dei carabinieri di Agropoli (S.A) del 28.10.2005 (all. n. 03), sono*

complessivamente n. 131. Nel verbale i carabinieri riferivano che il livello dell'acqua in alcuni punti del piazzale, aveva raggiunto un'altezza max. di m 1,30, come notavano dai segni del fango rimasti sulle fiancate delle autovetture. Dall'esame della documentazione fotografica, allegata alla perizia di parte del perito assicurativo Vincenzo Leccese (all. n. 11), si evince quanto segue: Il piazzale espositivo, dopo il prosciugamento delle acque esondate dal vallone, risultava completamente invaso da fango e detriti, di altezza variabile che si stima in circa da cm 5 a cm 20, in quanto il piazzale è in leggero declivio verso il vallone Cupa; Le auto sul piazzale presentavano segni di fango sulle fiancate, rimasti dalle acque esondate dal vallone Cupa, che raggiungeva un'altezza max. pari a circa la metà delle fiancate; Nell'abitacolo di alcune autovetture si rilevava la presenza di acqua e fango, e i sedili bagnati>> (pag. 14)

Sulla scorta delle suddette circostanze, confermate dai testi escussi, il c.t.u. ha stimato pari ad € 51.069,66 il danno totale alle autovetture, di cui € 26.200,00 per lavaggio e revisione (considerando forfaitariamente un costo pari ad € 200,00/cad.), € 16.693,00 per la manutenzione eseguita (tenuto conto delle fatture effettivamente riferibili alle autovetture indicate nell'elenco redatto dai carabinieri di Agropoli, indicate nella relazione a pag. 15) ed € 8.176,66 per la manutenzione da eseguire (tenuto conto del preventivo del 15.12.2005 della ditta Carmine di Sevo).

Per il ripristino e la pulizia del piazzale il c.t.u. ha quantificato i costi pari ad € 3.954,60, avuto riguardo all'entità delle opere desumibile dalle foto allegate alla consulenza di parte, di cui € 2.654,60 (per il trasporto a rifiuto con autocarro fino a 50 q.li del materiale (mc 130), tenendo conto del prezzo unitario ricavato dal Prezzario del 2003 pari a € 20,42) e € 1.300,00 (per la pulizia del piazzale di mq. 1.300, eseguita con mezzi meccanici, tenendo conto del prezzo unitario di tale attività di circa € 1,00 al mq.).

Infine, il c.t.u. ha stimato il lucro cessante sulla base degli atti contabili antecedenti e successivi all'evento, avendo rilevato che la società, dopo l'evento dannoso, per circa due mesi, ha effettivamente subito un calo di fatturato e di redditività. In particolare, tenendo conto della differenza tra il valore medio mensile dei ricavi, ante sinistro e post sinistro e quindi del mancato ricavo nei due mesi successivi all'evento pari ad € 388.716,00, nonché della percentuale di ricarico per il settore del commercio di autoveicoli pari a circa il 13,88% (in base allo studio di settore), il c.t.u. ha quantificato il mancato utile ante imposte pari ad € 53.953,78 (€ 388.716,00

x 13,88%).

L'opera di rilevamento e di successiva valutazione dei danni effettuata diligentemente dal c.t.u. non ha subito critiche specifiche ad opera della ricorrente e resiste a quelle della difesa regionale (cfr. le osservazioni del c.t.u. alle deduzioni delle parti, a pagg. 25 e ss. della relazione), per cui appare al collegio per gran parte meritevole di adesione. Tuttavia, avuto riguardo ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi, in presenza di una sola parziale documentazione comprovante quelli effettivamente sopportati (che sia pure a distanza di anni dall'evento la ricorrente non ha ritenuto di produrre integralmente), deve presumersi che gran parte dei lavori di riparazione siano stati eseguiti in economia direttamente dalla ricorrente (e, quindi, a costi di gran lunga inferiori rispetto a quelli di cui alle voci del prezzario per i lavori pubblici), per cui in via equitativa può riconoscersi una somma pari all'80% di quella riconosciuta dal c.t.u. (ossia € 44.019,40), ragion per cui va liquidata complessivamente una somma pari ad € 97.973,18 (di cui € 53.953,78 per il cd. lucro cessante).

Peraltro, risulta dagli atti allegati alla c.t.u. che <<la Regione Campania, a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 21 e 22 ottobre 2005 che colpì il Comune di Agropoli, con L.R. n. 24 del 29/12/2005 (finanziaria regionale 2006) all'art. 30, comma 6, istituì un fondo dell'importo di € 1.000.000,00 a favore delle imprese industriali, artigianali e commerciali danneggiate. Successivamente la G.R. con deliberazione n. 1402 del 27/07/2007 approvava i criteri operativi, le disposizioni procedurali e i limiti economici per la corresponsione dei contributi alle attività produttive danneggiate di cui all'elenco trasmesso alla Regione dal Comune di Agropoli. Dall'elenco su indicato si evince che la Regione Campania ha riconosciuto alla società ricorrente un danno nella misura del 35% di quello richiesto (€ 173.510,09) pari a € 60.728,53, e con determina n. 7 del 12/01/2010 il Comune di Agropoli ha liquidato alla predetta società un acconto di € 9.108,99 pari al 15% dell'importo ammesso a contributo, come da determina allegata (all. n. 18)>>. Ovviamente nei limiti in cui la ricorrente è già stata ristorata, l'importo suddetto va decurtato.

Deve, pertanto, condannarsi la Regione Campania al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 97.973,18, detratte le somme già riconosciute e versate alla società ricorrente dalla Regione Campania, ai sensi della L.R. n. 24/2005, per i medesimi danni.

Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (22.10.2005) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. 25.2.2009 n. 4587), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione al difensore antistatario, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione fino a € 100.000,00), applicando il valore minimo di liquidazione delle quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, in conformità del Regolamento del 20.7.2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, a carico della resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da "CENTROAUTO S.n.C. di Longobardi Giovanni & C." nei confronti della Regione Campania, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di "CENTROAUTO S.n.C. di Longobardi Giovanni & C." dell'importo di € 97.973,18, detratte le somme già riconosciute e versate alla società ricorrente dalla Regione Campania, ai sensi della L.R. n. 24/2005, per i medesimi

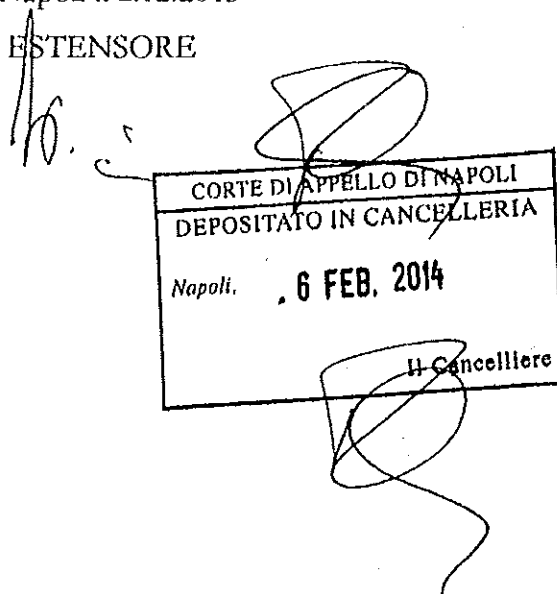
danni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

2) condanna la resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 521,22 per spese ed in € 4.020,00 per competenze (valore minimo di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;

3) pone a carico definitivo della resistente le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio.

Così deciso a Napoli il 2.12.2013

IL GIUDICE ESTENSORE



IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials, is located below the text "IL PRESIDENTE".